**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Il presente accordo di riservatezza (di seguito l’“**Accordo**") è stipulato in data [●] (di seguito la "**Data di Esecuzione**")

**tra**

Finaosta S.P.A., con sede in Aosta (AO), Via Festaz 22, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 112.000.000,00, costituito da n. 112.000.000 azioni ordinarie, iscritta al Registro delle Imprese di Aosta, numero di Partita IVA 00415280072, in persona del Direttore Generale dott. Giachino Paolo nato a Torino, il 22 aprile 1961, munito degli occorrenti poteri ai sensi dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2023 (di seguito "**Finaosta**" o "**Parte Divulgatrice**");

**e**

[●], con sede in [●], Via [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], numero di Partita IVA [●], in persona di [●], munito degli occorrenti poteri ai sensi [●] (di seguito "[●]" o "**Parte Ricevente**");

la Parte Divulgatrice e la Parte Ricevente singolarmente definite come "**Parte**" e, congiuntamente, come "**Parti**"

**premesso che**

1. Finaosta ha avviato un’indagine di mercato volta a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto cui cedere una quota del capitale sociale della società Aosta Factor S.p.A. (di seguito, l’“**Operazione**”);
2. Parte Ricevente ha comunicato il proprio interesse nell’Operazione e, al fine di poterne valutare le condizioni e meglio esplorarne le caratteristiche (di seguito, lo “**Scopo**”), intende ottenere alcune Informazioni Confidenziali (così come definite di seguito) ad essa relative.

## Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue

### Articolo 1 – Definizioni

**1.1.** Ai fini del presente Accordo, l'espressione "**Informazioni Confidenziali**" avrà il seguente significato:

**1.1.1.** ogni e qualsivoglia informazione contenuta nell’*Information Memorandum* indicato nell’indagine di mercato di cui alla premessa a), nonché ogni e qualsivoglia informazione relativa all'Operazione, alle trattative concernenti l'Operazione e/o allo Scopo;

**1.1.2.** ogni e qualsivoglia informazione — tecnica o non tecnica, a prescindere dal fatto che la stessa sia marchiata o in altro modo identificata come confidenziale e/o riservata, sia essa tangibile o intangibile — dato, documento, registrazione e/o opinione, di qualsiasi natura, che sia stata fornita, attualmente o in seguito, oralmente o per iscritto o in formato video o grafico o in forma elettronica, dalla Parte Divulgatrice, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente o che, in ogni caso, giunga, direttamente o indirettamente, a conoscenza della Parte Ricevente in occasione e/o in relazione allo Scopo e/o all’Operazione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza limitazioni, informazioni relative ad Aosta Factor S.p.A. e/o ai relativi soci (inclusa Finaosta) e in particolare, ma non limitatamente, riguardanti e/o costituite da dati personali, dati sensibili, dati commerciali, elenchi di clienti, elenchi fornitori, investitori, dipendenti e agenti, strategie industriali o di mercato, business plan, rapporti contrattuali, segreti industriali, dati e situazioni finanziarie, economiche e patrimoniali (ivi incluse quelle contabili, fiscali, etc.), elenchi cespiti, dati tecnici, dati informatici, database, protocolli, brevetti, invenzioni, informazioni e segreti commerciali, prodotti, know-how, previsioni e piani di marketing, informazioni finanziarie, proiezioni, informazioni di vendita e informazioni concernenti partner commerciali, fornitori, distributori e clienti, informazioni relative a controversie pendenti o instaurande, in forma tangibile o intangibile (inclusa la forma elettronica) nonché ogni altra informazione, sia scritta, sia orale, relativa all’attività di Aosta Factor S.p.A. e/o della Parte Divulgatrice, ivi compreso tutto ciò che ne costituisce presupposto, attuazione, progettazione e realizzazione, nonché ogni comunicazione tra le Parti avente ad oggetto le anzidette informazioni.

### Articolo 2 – Obblighi di riservatezza

**2.1.** Per quanto concerne la divulgazione di Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice alla Parte Ricevente, quest'ultima si impegna, con la sottoscrizione del presente Accordo, a:

**2.1.1.** mantenere strettamente private, riservate e confidenziali tutte le Informazioni Confidenziali e utilizzare le Informazioni Confidenziali medesime esclusivamente al fine di perseguire lo Scopo e, in particolare, a non utilizzare le Informazioni Confidenziali a proprio beneficio e/o beneficio di terzi e/o al fine di trarre, nell'ambito della propria attività e/o di terzi, vantaggi tecnici, economici o commerciali;

**2.1.2.** non rivelare, in tutto o in parte, alcuna delle Informazioni Confidenziali a qualsivoglia terzo;

**2.1.3.** trattare le Informazioni Confidenziali con la massima diligenza al fine di prevenire la divulgazione a terzi delle Informazioni Confidenziali medesime.

### Articolo 3 - Trattamento delle Informazioni Confidenziali

**3.1.** Per garantire la segretezza delle Informazioni Confidenziali, la Parte Ricevente dovrà:

**3.1.1.** mantenere separate tutte le Informazioni Confidenziali e tutte le informazioni elaborate dalla Parte Ricevente medesima, sulla base delle Informazioni Confidenziali, da tutti i propri documenti o altre registrazioni;

**3.1.2.** mantenere le Informazioni Confidenziali e tutti i documenti (cartacei o elettronici, in qualsiasi formato essi siano) o altri materiali che abbiano attinenza con o che incorporino una o più delle Informazioni Confidenziali in un luogo sicuro e protetto; quest’ultima dovrà riconsegnare gli stessi alla Parte Divulgatrice immediatamente a semplice richiesta scritta in tal senso della stessa Parte Divulgatrice, senza trattenere alcuna copia degli stessi, sia essa cartacea, elettronica, su supporto magnetico o su ogni e qualsivoglia altro supporto;

**3.1.3.** non copiare, riprodurre o modificare alcuna delle Informazioni Confidenziali, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Divulgatrice;

**3.1.4.** limitare con attenzione l'accesso alle Informazioni Confidenziali a quelli tra i propri amministratori, collaboratori, funzionari, dirigenti, dipendenti, consulenti che abbiano l'assoluto bisogno di accedere alle stesse per il perseguimento dello Scopo. La Parte Ricevente garantisce e dichiara, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che farà in modo che ciascuna delle persone alle quali fornirà l'accesso a qualunque delle Informazioni Confidenziali, ai sensi del presente articolo, non farà alcun uso, non pubblicherà o in altro modo divulgherà a terzi o non permetterà a terzi di usare a proprio o altrui vantaggio o beneficio, o a danno della Parte Divulgatrice, tutte o ciascuna delle Informazioni Confidenziali. Ciascuna divulgazione proibita delle Informazioni Confidenziali da parte di ciascuna delle persone di cui al presente articolo, sarà considerata quale violazione del presente Accordo da parte della Parte Ricevente;

**3.1.5.** non utilizzare o divulgare o permettere la divulgazione delle Informazioni Confidenziali a beneficio di qualsiasi terzo o in modo tale da far sì che la Parte Ricevente medesima o qualsiasi terzo possa in ogni momento ottenere vantaggi tecnici, economici o commerciali.

### Articolo 4 – Eccezioni

**4.1.** Le restrizioni ed i limiti descritti ai precedenti articoli non si applicano ad ogni Informazione Confidenziale:

**4.1.1.** che sia o sia divenuta di pubblico dominio per motivi non riconducili alla violazione del presente Accordo da parte della Parte Ricevente;

**4.1.2.** in relazione alla quale la Parte Ricevente sia in grado di dimostrare a mezzo documentazione scritta che la stessa era già legittimamente in suo possesso all'epoca della divulgazione, in suo favore, da parte della Parte Divulgatrice;

**4.1.3.** che sia o sia stata rivelata in ragione di un ordine impartito dalla pubblica autorità, ovvero nei casi in cui la divulgazione sia obbligatoriamente richiesta da norme di legge o regolamentari applicabili, nonché da provvedimenti giudiziali o amministrativi. In tal caso, la Parte Ricevente dovrà informare immediatamente la Parte Divulgatrice, onde consentire a quest'ultima di poter far valere i propri diritti e dovrà, in ogni caso, limitare la divulgazione alle Informazioni Confidenziali strettamente necessarie.

### Articolo 5 – Titolarità delle Informazioni Confidenziali

**5.1.** Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni Informazione Confidenziale resterà di esclusiva titolarità della Parte Divulgatrice e/o, a seconda dei casi, di Aosta Factor S.p.A.

### Articolo 6 – Violazione delle obbligazioni di confidenzialità

**6.1.** La Parte Ricevente comprende, riconosce ed accetta che ogni violazione e/o inadempimento delle obbligazioni di confidenzialità e di non divulgazione previste dal presente Accordo può cagionare irreparabili danni alla Parte Divulgatrice e/o ad Aosta Factor S.p.A., i quali danni potrebbero non essere rimediabili attraverso il solo risarcimento dei danni medesimi e, pertanto, la Parte Ricevente conviene che, nel caso in cui siano poste in essere tali violazioni e/o inadempimenti, la Parte Divulgatrice e/o Aosta Factor S.p.A. potrà chiedere ogni e qualsivoglia provvedimento all'Autorità Giudiziaria competente, ivi compresi provvedimenti cautelari, oltre al risarcimento dei danni subiti e ogni altro rimedio esperibile.

### Articolo 7 – Durata delle obbligazioni di confidenzialità

**7.1.** Le obbligazioni di confidenzialità di cui al presente Accordo saranno vincolanti per i 5 (cinque) anni successivi alla Data di Esecuzione.

### Articolo 8 - Effetti

**8.1.** Le Parti riconoscono, accettano e si danno atto che la stipula del presente Accordo non presuppone, né implica, né fa sorgere in capo alle Parti l'obbligo di stipulare ogni e qualsivoglia altro contratto e/o accordo.

### Articolo 9 – Legge applicabile e Foro competente

**9.1** Il presente Accordo è sottoposto, regolato e dovrà essere interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra le Parti relativamente al presente Accordo, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Aosta.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Luogo, data] [●]

Per la Parte Divulgatrice:

[dott. Paolo Giachino, Direttore Generale di FINAOSTA] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Parte Ricevente:

[Nome, Titolo] [●] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_